

## COMUNITA' MONTANA DEL BRENTA

**CARPANE' DI SAN NAZARIO**

**PROVINCIA DI VICENZA**

CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO DELLA RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PER IL PERIODO 1.01.2009 – 31.12.2023 NEI CENTRI ABITATI DI CISMON DEL GRAPPA, VALSTAGNA, S.NAZARIO, CAMPOLONGO SUL BRENTA, SOLAGNA E POVE DEL GRAPPA E NELLA ZONA DI MONTAGNA DEI COMUNI DI S.NAZARIO, SOLAGNA E POVE DEL GRAPPA.

L'anno duemilaotto (2008) addì del mese di , in Carpanè di San Nazario e nella residenza della Comunità Montana del Brenta.

tra la Comunità Montana del Brenta, cod. fisc. rappresentata dal responsabile dell'area tecnico-programmatoria della Comunità Montana del Brenta,

e il sig. nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Gestione e Rappresentante Legale di E.T.R.A. S.p.A. – Energia Territorio risorse Ambientali - con sede legale a Bassano del Grappa, e domiciliato per la carica in Largo Parolini n.82/B a Bassano del Grappa (sede Amministrativa) cod. fisc.

Premesso

- che con determinazione n. in data .2008 del responsabile dell'Area tecnico-programmatoria è stato preso atto che i comuni di Cismon del Grappa, Valstagna, San Nazario, Solagna, Campolongo sul Brenta e Pove del Grappa conferiscono, tramite la Comunità Montana del Brenta ad E.T.R.A. S.p.A. – Energia Territorio Risorse Ambientali – che nel

proseguo verrà chiamata E.T.R.A. S.p.A., spa, a sensi dell'art.113, comma 4 let.C del T.U.E.L. n.267/2000 (c.d. affidamento "in house" il servizio di raccolta, trasporto dei rifiuti solidi urbani nonché quelli delle zone di competenza del Massiccio del Grappa nei comuni di San Nazario, Solagna e Pove del Grappa per il periodo 1.01.2009 – 31.12.2023 (All.A);

- che con la suddetta determinazione è approvato il contratto di servizio da sottoscrivere per conto dei comuni medesimi per il periodo suddetto per il conferimento della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti con E.T.R.A. S.p.A. secondo lo schema approvato dai Comuni medesimi e alle condizioni di cui alla proposta economica definita con la medesima,; si conviene e si stipula il seguente contratto di servizio:

#### **ART.1 – Conferimento del servizio**

La Comunità Montana del Brenta per conto dei comuni di Cismon del Grappa, Valstagna, San Nazario, Solagna, Campolongo sul Brenta e Pove del Grappa conferisce ad E.T.R.A. S.p.A. che, [a mezzo del Presidente del Consiglio di Gestione e Legale rappresentante](#), accetta senza riserva alcuna, il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nei centri abitati (Valle) dei Comuni di Cismon del Grappa, Valstagna, San Nazario, Campolongo sul Brenta, Solagna e Pove del Grappa e nella zona di montagna (Grappa) dei comuni di San Nazario, Solagna e Pove del Grappa per il periodo dall'1.1.2009 al 31.12.2023.

**E.T.R.A. S.p.A. espressamente rinuncia ad azioni legali nei confronti della Comunità Montana del Brenta e dei comuni associati qualora, in base a**

norme di settore, la scadenza del presente contratto dovesse essere anticipata.

Le parti danno inoltre atto che il conferimento del servizio di cui trattasi ad E.T.R.A. S.p.A., società ad intero capitale pubblico, avviene direttamente da parte dei comuni suddetti, soci, a sensi dell'art.113, comma 4, lett. c) del T.U.E.L. n. 267/2000 (c.d. affidamento "in house" ) in quanto E.T.R.A. S.p.A. possiede i requisiti per tale affidamento.

Le parti stabiliscono inoltre che:

- a) Le Amministrazioni comunali, per conto delle quali la Comunità Montana affida l'appalto, si riservano il controllo del servizio in qualità di azionisti delle società per il servizio di RSU e secondo le modalità stabilite dallo Statuto di E.T.R.A. S.p.A. e dalle condizioni del presente contratto di servizio;
- b) La Società deve realizzare la parte più importante della propria attività con gli enti che la controllano pena il recesso del contratto.

## **ART. 2**

### **Modalità di svolgimento del servizio e valore complessivo del contratto**

E.T.R.A. S.p.A. assume l'obbligo di eseguire il servizio in questione alle condizioni di cui alla proposta economica definita con la Comunità Montana del Brenta e secondo le modalità stabilite dal presente contratto di servizio di cui il disciplinare allegato che forma parte integrante.

Eventuali servizi aggiuntivi, ovvero modifiche delle metodologie di servizio, dovranno essere concordate formalmente con la Comunità Montana per conto di tutti i comuni aderenti e di volta in volta conteggiate, se necessario, a parte.

E.T.R.A. S.p.A si impegna a concordare con i comuni interessati, anche su loro iniziativa, eventuali diverse modalità di gestione del servizio, individuando nuove soluzioni progettuali che possano consentire di migliorare il livello del servizio erogato.

L'importo complessivo per l'affidamento di cui trattasi ammonta ad euro 700.000,00 annuo (settecentomila/00) al netto di IVA, come risulta dall'offerta di E.T.R.A. S.p.A. sopra richiamata, tarato sui servizi effettuati nel corso del 2007, salvo gli adeguamenti previsti dall'offerta stessa, per un totale complessivo riferito al periodo di conferimento di euro 10.500.000,00 (diecimilionicinquecentomila/00). L'importo annuo di euro 700.000,00 oltre all'IVA, viene ripartito tra i comuni, fatti salvi gli adeguamenti sopraccitati, come segue:

CISMON DEL GRAPPA,	euro	80.300,00
VALSTAGNA,	euro	126.000,00
S.NAZARIO,	euro	125.500,00
CAMPOLONGO SUL BRENTA,	euro	51.000,00
SOLAGNA	euro	133.800,00
POVE DEL GRAPPA	euro	183.400,00

Gli aggiornamenti dell'importo annuale corrisposto ad E.T.R.A. S.p.A. verrà ripartito tra i medesimi comuni nelle stesse proporzioni. Ai Comuni resta comunque la facoltà di definire diverse forme di ripartizione della spesa..

### **ART. 3**

#### **Subentro nel contratto**

Le parti danno atto che qualora nell'arco di vigenza del presente contratto altra Società dovesse subentrare al presente contratto, la stessa Società deve possedere i requisiti stabiliti dalla legge per gli affidamenti "in house", pena la decadenza del contratto stesso, ed accettare tutte le condizioni stabilite dal contratto nonché in particolare le modalità stabilite per il controllo del servizio stesso.

#### **ART. 4**

##### **Pagamento del canone**

Il canone verrà pagato a E.T.R.A. S.p.A. in 12 rate mensili posticipate previa presentazione delle relative fatture e dovrà intendersi comprensivo di ogni e qualsiasi gravame per imposte, tasse e quanto altro inerente e conseguente.

La scadenza del pagamento viene fissata alla fine del mese successivo dalla data della fattura.

Decorsi 30 giorni da tale scadenza saranno addebitati gli interessi di mora al tasso ufficiale di sconto corrente alla data del pagamento più sei punti percentuali.

#### **ART. 5**

##### **Cauzione**

E.T.R.A. S.p.A. viene esonerata dalla costituzione della cauzione, essendo una società ad intero capitale pubblico.

#### **ART. 6**

##### **Certificazione antimafia**

Le parti si danno reciprocamente atto che E.T.R.A. S.p.A. è esonerata, in base a quanto disposto dalla circolare del Ministero dell'interno

n.559/Leg/2405 del 14.12.1994 dell'allegato alla circolare ministeriale 559/Leg/240.517.8 del 18.12.1998, dal produrre la certificazione antimafia di cui alla legge 17.01.1994 n.47, D.Leg.8.8.1994 n.490 e DPR 3.6.1998, n.252, in quanto società a totale partecipazione pubblica.

#### **ART.7**

##### **Spese di stipula del contratto**

La presente scrittura privata, relativa ad operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, sarà assoggettata a registrazione fiscale nel solo caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 131 del 26 aprile 1986 a carico di E.T.R.A. S.p.A.

Le eventuali spese dipendenti e conseguenti la stipulazione del presente atto sono a carico del E.T.R.A. S.p.A.

Comunità Montana del Brenta

Il Responsabile dell'area tecnico-programmatoria

E.T.R.A.S.p.A.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione,

**CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO DELLA RACCOLTA, TRASPORTO  
E SMALTIMENTO  
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI  
NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI CISON DEL GRAPPA, VALSTAGNA, SAN  
NAZARIO, CAMPOLONGO SUL BRENTA, SOLAGNA, POVE DEL GRAPPA E NELLA  
ZONA DI MONTAGNA DEI COMUNI DI SAN NAZARIO, SOLAGNA E POVE DEL  
GRAPPA. DISCIPLINARE DELLE MODALITA' DEL SERVIZIO**

**ART. 1 - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI – MODALITA' DI SVOLGIMENTO**

L'impresa fornisce i contenitori necessari per l'espletamento del servizio, in numero tale da assicurare la corrispondenza, sia temporale che quantitativa, fra il flusso di ciascun ciclo di conferimento ed il flusso di ciascun ciclo di raccolta. **Indicativamente si possono ipotizzare i contenitori collocati alla data di approvazione del presente contratto.** I comuni potranno comunque richiedere il posizionamento di ulteriori contenitori o il riposizionamento di quelli esistenti per razionalizzare ulteriormente il flusso dei cicli di conferimento-raccolta.

L'impresa provvederà al trasporto dei rifiuti con mezzi idonei e autorizzati, assicurando il rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti, allo stoccaggio provvisorio ed al conferimento presso gli impianti autorizzati.

**Nell'ambito del presente contratto è prevista la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti presso gli sbarramenti ENEL di Mignano e Cà Barzizza. Tali importi, ricompresi nell'ambito dell'importo contrattuale, dovranno essere conteggiati e fatturati separatamente.**

**ART. 2 - NORME RELATIVE AI CONTENITORI**

L'impresa deve provvedere alla raccolta dei rifiuti ed al lavaggio dei contenitori con le frequenze indicate di seguito.

TIPO	FREQUENZA RACCOLTA	FREQUENZA LAVAGGIO
CASSONETTI SECCO	bisettimanale	Ogni 3 mesi
CASSONETTI UMIDO	bisettimanale	Ogni 2 mesi
CASSONETTI PLASTICA	settimanale	
CAMPANE CARTA	settimanale	
CAMPANE VETRO	quindicinale	annuo
CONTENITORI FARMACI	Su chiamata	
CONTENITORI PILE	Su chiamata	
CASSONI E CONTENITORI ECOCENTRI	Su chiamata	
CASSONETTI MASSICCIO DEL GRAPPA	Bisettimanale in lug- ago, settimanale restanti mesi	Tre volte l'anno
INGOMBRANTI MASSICCIO DEL GRAPPA	Settimanale in luglio e agosto, quindicinale in giugno e settembre, secondo necessità nei restanti mesi	

I contenitori per la raccolta dei rifiuti, di cui agli articoli precedenti, sono collocati, a cura dell'impresa, in area pubblica o privata soggetta ad uso pubblico.

A cura dell'impresa devono essere installate le protezioni di ancoraggio e di fermo dei cassonetti quando necessarie.

I contenitori devono essere idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e ad impedire esalazioni moleste.

La collocazione dei contenitori deve consentire le operazioni di svuotamento, movimentazione e lavaggio degli stessi, e non deve creare intralci alla circolazione veicolare e pedonale.

### **ART. 3 - LAVAGGIO E DISINFEZIONE DEI CONTENITORI E SITI ADIACENTI**

L'impresa ha l'obbligo di lavare e disinfettare i contenitori con la frequenza indicata nella tabella di cui all'articolo precedente.

L'impresa dovrà concordare con la Comunità montana del Brenta il calendario delle operazioni di lavaggio e disinfezione dei contenitori. L'impresa provvederà alla pulizia e manutenzione di tutti i contenitori utilizzati, liberandoli da eventuali manifesti affissi abusivamente, riparando e sostituendo a propria cura e spesa quelli danneggiati od obsoleti, curando in particolare la presenza ed evidenza degli appositi adesivi indicanti il tipo di materiale conferibile nei contenitori e degli adesivi catarifrangenti.

Dovrà essere assicurata la rimozione dei rifiuti depositati a lato dei cassonetti. In particolare, eventuali rifiuti ingombranti e durevoli depositati a lato dei cassonetti sul massiccio del Grappa dovranno essere rimossi non appena la quantità complessiva giustifichi un apposito viaggio del camion per il trasporto degli stessi.

### **ART.4 - MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI**

Il trasporto dei rifiuti solidi urbani e degli altri tipi di rifiuto, durante l'operazione di raccolta e di trasferimento all'impianto di smaltimento, deve avvenire in ottemperanza a quanto previsto dalla vigente normativa.

Gli automezzi usati per il trasporto devono essere idonei ad assicurare il rispetto delle norme igienico-sanitarie.

I veicoli devono ottemperare alle norme previste dal vigente Codice della Strada e alle norme sulla circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo particolari deroghe o autorizzazioni (ammesse dall'ordinamento giuridico) concesse dal Comando della Polizia Municipale per agevolare lo svolgimento del pubblico servizio (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, limitazioni d'orario, dimensioni del veicolo, ecc.).

Gli orari di servizio verranno concordati fra la Comunità montana del Brenta e l'impresa.

### **ART. 5 - ASPORTO RIFIUTI PRESSO ATTIVITA' PRODUTTIVE**

Nel caso l'impresa abbia contratti di servizio per la raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali con le attività produttive, dovrà effettuare tale servizio separatamente dalla raccolta ordinaria dei rifiuti urbani.

Lo stesso rimane comunque escluso, ai fini di legge, dal pubblico servizio. La Comunità montana del Brenta si riserva la facoltà di effettuare, in ogni momento e senza preavviso, controlli per verificare le condizioni di cui al comma 1.

### **ART. 6 - CONFERIMENTO DI RSU IN IMPIANTI DI TRATTAMENTO, COMPOSTAGGIO, SMALTIMENTO.**

L'impresa provvederà allo stoccaggio provvisorio, alla eventuale trasformazione necessaria per il riutilizzo, alla cessione, all'eventuale smaltimento dei residui non riutilizzabili in idonei ed autorizzati impianti individuati dall'impresa medesima.

#### **ART. 7 - SOSPENSIONI DEL SERVIZIO**

In caso di mancata erogazione del servizio a causa di scioperi, lo stesso dovrà essere recuperato appena possibile, al fine di non determinare diminuzioni nel livello della qualità del servizio erogato.

Eventuali spostamenti di data a causa di festività dovranno essere comunicate via fax o e-mail alla Comunità montana del Brenta e ai comuni interessati dal servizio.

#### **ART. 8 - VERIFICA CONFERIMENTI**

Al fine di verificare le quantità di rifiuti afferenti ai singoli comuni, su richiesta della Comunità Montana, verrà eseguita una raccolta specifica per ciascun comune.

I risultati delle stesse dovranno essere comunicati alla Comunità montana entro il mese di novembre di ciascun anno, ai fini di eventuali modifiche nella ripartizione dei costi tra i comuni.

In particolare, dei dati relativi alle raccolte distinte per comune potrà essere tenuto conto in sede di comunicazione ai Comuni e alla Regione da parte della Società per la compilazione del M.U.D.

#### **ART.9 - MEZZI E MATERIALI DI SERVIZIO**

Per l'adempimento di tutte le obbligazioni conseguenti alla esecuzione del presente capitolato, l'impresa dovrà disporre di mezzi adeguati. Sotto l'espressione generica "mezzi" s'intendono compresi gli automezzi, i veicoli in genere, e quant'altro non sia compreso nella parte immobiliare.

I mezzi dell'impresa dovranno essere perfettamente efficienti e in tale stato dovranno essere mantenuti per tutta la durata del contratto.

#### **ART.10 - PERSONALE DI SERVIZIO**

L'organico del personale che l'impresa dovrà assumere ad esclusivo suo carico e spesa dovrà essere tale da garantire la perfetta e completa effettuazione di tutti i servizi previsti dal presente disciplinare, con tutte le obbligazioni inerenti e conseguenti contenute nei successivi articoli ed in qualsiasi tempo e per qualunque circostanza. Detto personale, nell'espletamento delle proprie mansioni, dovrà tenere un contegno serio e corretto.

Qualora l'impresa, nell'interesse del servizio, variasse le qualifiche del personale, ciò non potrà costituire diritto a richiedere alla Comunità montana del Brenta l'eventuale maggior onere che ne derivasse.

L'impresa sarà tenuta alla completa osservanza, nei riguardi del personale assunto alle proprie dipendenze, di tutte le disposizioni e norme contenute nel contratto collettivo nazionale della categoria, nonché le disposizioni vigenti in materia di riposo settimanale, ferie, assicurazioni sociali, salute e sicurezza dei lavoratori, come previsto dal D. L.vo N. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, ecc.

L'impresa è altresì tenuta a osservare le disposizioni emanate dalla A.S.L. competente, in ordine alla dotazione di mezzi di protezione sanitaria e igienica degli operatori e del personale in genere, alle modalità di esercizio dell'attività e ai necessari controlli sanitari; inoltre deve rispettare le normative e circolari relative alla prevenzione degli incendi.

Farà pure carico all'impresa il pagamento di tutti i contributi pertinenti al datore di lavoro ed inerenti l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, l'assicurazione infortuni malattie, disoccupazione, ecc.

## **ART.11 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA.**

L'impresa deve usare nella conduzione dei servizi la diligenza del buon padre di famiglia.

L'impresa è tenuta all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e normative vigenti in materia di gestione dei rifiuti (comprese quelle eventualmente emanate durante la durata del contratto di servizio) e ha l'obbligo di fare osservare ai propri dipendenti le disposizioni di leggi e regolamenti in vigore o emanati nel corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali, specialmente quelle riguardanti l'igiene, la salute pubblica e il decoro, aventi rapporto diretto con i servizi oggetto del disciplinare.

L'impresa ha l'obbligo di segnalare immediatamente alla Comunità montana del Brenta tutte quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento del suo compito, possono pregiudicare il regolare svolgimento dei servizi.

In caso di ripetuto uso improprio dei cassonetti, quando cioè vengano inseriti rifiuti non afferibili alla tipologia di raccolta dello specifico cassonetto, la Società informerà il Comune competente ai fini dell'assunzione di idonee misure preventive e repressive.

L'impresa si obbliga a sollevare la Comunità montana del Brenta da qualsiasi azione che possa esserle intentata da terzi o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per trascuratezza o colpa nell'adempimento dei doveri.

I servizi oggetto del presente disciplinare sono da considerarsi a ogni effetto servizi pubblici essenziali e non potranno essere sospesi o abbandonati. In caso di arbitrario abbandono o sospensione dei servizi, la Comunità montana del Brenta potrà sostituirsi all'impresa per l'esecuzione d'ufficio e con rivalsa delle spese e dei danni. Per quanto non espressamente indicato nel presente disciplinare le parti dovranno attenersi a quanto previsto dal Codice Civile e dalla normativa vigente.

## **ART.12 - COMUNICAZIONE DATI**

L'impresa è tenuta a comunicare alla Comunità montana del Brenta i dati relativi ai quantitativi di materiali raccolti, smaltiti e avviati al recupero (allegando le ricevute delle pesate), il numero di svuotamenti effettuati per ciascuna tipologia di contenitore per la raccolta differenziata, nonché a fornire un rapporto mensile di tutti i servizi svolti non previsti dal presente Disciplinare ma richiesti per iscritto dal Comunità montana del Brenta.

Inoltre, entro il mese di gennaio di ogni anno l'impresa dovrà presentare ai comuni nel territorio dei quali svolge il servizio un prospetto contenente tutti i dati relativi ai quantitativi di rifiuti raccolti nell'anno precedente al fine di predisporre la dichiarazione annuale (MUD).

## **ART.13 - CONTROLLI, ORDINI DI SERVIZIO E PENALITA'**

L'impresa deve attenersi costantemente alle direttive, ai controlli ed alle istruzioni che saranno impartite dai comuni e dalla Comunità montana del Brenta.

Qualora si verificassero deficienze o abusi da parte dell'impresa nell'adempimento degli obblighi contrattuali, la Comunità montana del Brenta avrà facoltà di ordinare e fare eseguire d'ufficio, in danno all'impresa, i lavori necessari per assicurare il regolare andamento del servizio, se la predetta Impresa, appositamente diffidata, non ottempererà nel termine assegnatogli alle disposizioni della Comunità montana del Brenta.

Il congruo termine da assegnare all'impresa a norma del precedente comma, verrà stabilito dalla Comunità montana del Brenta tenuto conto della natura e della mole dei lavori da eseguire.

## **ART. 14 – PREROGATIVE DEI COMUNI**

Sono riservate al Comune, come da successivo art.16, le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'operato della società, nell'espletamento delle attività ed esercizio del servizio, al fine di

assicurare che i livelli e le condizioni di erogazione del servizio siano conformi al contratto e comunque adeguati alle esigenze dei cittadini.

#### **ART.15 – PRINCIPI DI EROGAZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA' AFFIDATE**

La gestione imprenditoriale da parte della società deve avvenire secondo l'ottimizzazione delle risorse che potrà derivare dalla gestione integrata di più servizi ed attività, nell'ambito del sistema generale dell'igiene urbana, coerentemente con il proprio oggetto sociale, nel rispetto delle problematiche ambientali.

La società si impegna ad uniformare l'erogazione del servizio secondo i seguenti principi:

- a) Eguaglianza – L'erogazione del servizio pubblico deve essere ispirata al principio di eguaglianza dei diritti degli utenti. Deve essere garantita la parità di trattamento, a parità di condizioni del servizio prestato, sia fra le diverse aree geografiche di utenza, anche quando le stesse non siano agevolmente raggiungibili, sia fra le diverse categorie o fasce di utenti.
- b) Imparzialità – La società ha l'obbligo di ispirare i propri comportamenti nei confronti degli utenti a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità. In funzione ai tale obbligo si interpretano le singole clausole delle condizioni generali e specifiche di erogazione del servizio, nonché le norme regolatrici di settore.
- c) Continuità – L'erogazione dei servizi pubblici, nell'ambito delle modalità stabilite dalla normativa di settore, deve essere continua, regolare e senza interruzioni. I casi di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio dovranno essere espressamente regolati dalla normativa di settore, In tali casi, i soggetti erogatori devono adottare misure volte ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile.
- d) Efficienza, efficacia ed economicità – La società adotta le misure idonee a garantire l'erogazione del servizio pubblico in modo efficiente, efficace ed economico.  
La società è tenuta ad informare gli utenti dei loro diritti, con particolare riferimento alla parità di trattamento ed alla libertà di accesso senza discriminazioni di sorta.

#### **ART. 16 FUNZIONI DI INDIRIZZO E VIGILANZA DEI COMUNI**

I Comuni esercitano la funzione di indirizzo mediante deliberazioni e determinazioni degli organi e dei dirigenti competenti.

I Comuni esercitano la funzione di vigilanza mediante la richiesta di documentazione specifica alla Società, e l'attenta verifica sui servizi gestiti della stessa per conto dei comuni; mediante ispezioni – direttamente o per il tramite di operatori esterni incaricati.

La società si impegna a far sì che lo svolgimento del servizio avvenga nel pieno rispetto, oltre che del presente Contratto, della normativa, della regolamentazione e delle prescrizioni comunitarie, nazionali, regionali, provinciali e comunali, nonché disponendo di tutte le autorizzazioni e del benessere degli enti preposti.

La società informa tempestivamente i comuni e altri enti eventualmente competenti, relativamente a qualsiasi illecito, inconveniente, irregolarità, disagio rilevato nell'espletamento dei servizi, al fine di identificare ed attuare gli interventi conseguenti.

#### **ART.17 - RECESSO E RESCISSIONE DEL CONTRATTO**

Qualora per constatate deficienze o replicate infrazioni al presente disciplinare si rilevasse che l'impresa non corrisponde alle esigenze del servizio, è facoltà insindacabile dei comuni, tramite la Comunità Montana del Brenta, di rescindere in qualunque momento il contratto, mediante semplice preavviso di novanta giorni.

Ogni comunicazione del Comunità montana del Brenta attinente a quanto costituisce oggetto del presente articolo, sarà notificata alla sede legale dell'impresa appaltatrice a mezzo raccomandata R.R.

#### **ART.18 - DIVIETO DI SUBAFFIDAMENTO**

E' fatto divieto assoluto all'impresa di affidare o subaffidare in tutto o in parte i servizi assunti senza il preventivo consenso della Comunità montana del Brenta, sotto pena di immediata rescissione del contratto e rifusione degli eventuali danni.

#### **ART.19 - VARIAZIONI DEL SERVIZIO**

Qualora modifiche e variazioni del servizio siano rese obbligatorie da successive normative statali e regionali o da inderogabili esigenze di pubblico interesse, l'impresa è tenuta ad adeguarvisi; la decorrenza dell'adeguamento economico viene fissata alla data in cui è intervenuta la modifica obbligatoria.